



BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA ZAMA ZAMBONI SITA
IN COLOGNA (FRAZIONE) DEL COMUNE DI RIVA DEL PO.**

**CUP: B17H23002540004
CIG: come indicato in piattaforma**

Bando-Disciplinare di gara redatto in conformità al Bando Tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 309 del 27 Giugno 2023 opportunamente aggiornato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2024 ed adattato alla fattispecie di procedura di affidamento in oggetto.



Sommario

PREMESSE	4
1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	5
1.2 Dotazioni tecniche	6
1.3 Identificazione	6
2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 Documenti di gara	7
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	8
3 – OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO.....	8
3.1 Oggetto dell'appalto.....	8
3.2 Suddivisione in lotti	9
3.3 Importo.....	9
3.4 Lavorazioni di cui si compone l'appalto	10
3.5 Durata, penali e premio di accelerazione	11
3.6 Revisione prezzi	12
3.7 Finanziamento, contabilizzazione e pagamenti	12
3.8 Modifica del contratto in fase di esecuzione	12
3.8.1 Sospensione e ripresa dei lavori	12
3.8.2 Clausole di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice	12
3.8.3 Modifiche del contratto e del progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice	12
3.8.4 Clausola di rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del Codice	12
3.9 Valore massimo stimato dell'appalto	13
4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..	13
5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
5.1 Self cleaning.....	15
5.2 Altre cause di esclusione	15
6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (Art. 100 del Codice)	16
6.1 Requisiti di idoneità professionale	16
6.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 100 e All.II.12 del Codice)...	16
6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	16
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili (cd. consorzi non necessari).....	17
7 – AVVALIMENTO	18
8 – SUBAPPALTO	19
9 – CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
9.1 Tutele normative ed economiche dei lavoratori impiegati (art. 57, comma 1, lett. b) del Codice)	20
9.2 Tutele pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa (art. 57, comma 1, lett. a) del Codice)	21
9.3 Requisito di esecuzione: CAM	22



9.4	Requisito di esecuzione: patente a crediti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008.....	22
10	– GARANZIA PROVVISORIA	22
11	– SOPRALLUOGO	24
12	– PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	24
13	– MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
13.1	Regole per la presentazione dell'offerta	25
14	– SOCCORSO ISTRUTTORIO	26
15	– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
15.1	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	28
15.2	Documento di gara unico europeo (DGUE)	32
15.3	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14	32
15.4	Documentazione in caso di avalimento	33
15.5	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	33
16	– OFFERTA ECONOMICA	34
17	– CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
18	– SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA, INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	36
19	– VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
20	– AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
21	– OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	40
22	– CODICE DI COMPORTAMENTO	40
23	– ACCESSO AGLI ATTI	40
24	– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
25	– TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	41



PREMESSE

Si evidenzia che il “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 36/2023, quadro normativo di riferimento per l’espletamento della presente procedura di gara, ha subito significative modifiche a seguito dell’entrata in vigore in data 31/12/2024 del D.Lgs. 209/2024 “cd. Decreto Correttivo”, che ha novellato diverse disposizioni richiamate dal Bando-tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 309 del 27 Giugno 2023.

Il presente Bando-Disciplinare di gara è stato redatto in conformità al suddetto Bando Tipo n. 1/2023 opportunamente aggiornato con le disposizioni di cui al D.Lgs. 209/2024 ed adattato alla fattispecie di procedura di affidamento in oggetto così come disposto con Comunicato del Presidente del 14/01/2025 con il quale ANAC, rendendo noto come comportarsi in attesa del bando tipo n.1/2023 rivisto, specifica che *“nel caso in cui le sopravvenute modifiche o integrazioni normative incidano su una clausola del Bando-tipo, la stessa dovrà intendersi sostituita dalle nuove disposizioni, nelle more dell’aggiornamento del Bando-tipo medesimo. In tal caso, sarà sufficiente giustificare la disapplicazione della clausola del Bando-tipo facendo riferimento alla sopravvenuta disposizione del “decreto correttivo” applicabile al suo posto nel caso di specie”*.

Il presente bando-disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le informazioni che devono figurare nei bandi di gara di cui all’allegato II.6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito: Codice).

Con Decisione a contrarre n. 107 del 10/04/2025, successivamente rettificata ad opera della Determinazione n.139 del 22/05/2025, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Riva del Po ha disposto di affidare i lavori di manutenzione straordinaria della via Zama Zamboni, sita in Cologna (frazione) del comune di Riva del Po, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel progetto esecutivo, trasmesso alla Centrale Unica di Committenza con Nota Prot. n. 8995 del 23/05/2025 a cura del RUP dell’Ente delegante;

La Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi Via Roma, 28 - 44034 Copparo (FE) CF/P.IVA 01801760388 **espleta la gara per conto del Comune di Riva del Po** sede comunale Via 2 Febbraio, 23 – 44033, Loc. Berra, che provvederà a stipulare il relativo contratto.

La procedura di gara è stata indetta con determina della Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 159 del 23/05/2025 nel rispetto dei termini previsti al punto 1, primo periodo, dell’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi degli artt. 19 e 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) **“SATER”** (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna) (in seguito: SATER), accessibile dal sito di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna, certificata secondo le Regole tecniche emesse dall’AGID ai sensi dell’art. 26 del Codice, avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del Codice con applicazione **del criterio del minor prezzo** ai sensi dell’art. 108 del Codice.

La durata del procedimento, in conformità ai termini previsti dall’allegato I.3 del Codice, è prevista pari a **5 (cinque)** mesi dalla pubblicazione del presente Bando-Disciplinare salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.



Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ovvero del Comune di Riva del Po (FE) [codice NUTS ITH56].

L'appalto:

- è qualificabile con il codice Common Procurement Vocabulary (CPV): **45233222-1** (Lavori di lastricatura ed asfaltatura)
- è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Riva del Po per il triennio 2025/2027 con il Codice Univoco di Intervento (CUI): **L02035850383202400003**.
- è identificato con il Codice Univoco di Progetto (CUP): **B17H23002540004**

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'Ente delegante ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Codice è l'Ing. Matteo Gruppioni Responsabile del Settore LL.PP, Patrimonio e Ambiente del Comune di Riva del Po; PEC: comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it.

Il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la fase di affidamento è assunto dal Responsabile E.Q. del Settore Affari Generali e ICT (comprendente il Servizio Centrale Unica di Committenza) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Geom. Silvia Trevisani; PEC: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it.

1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Bando-Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della piattaforma stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.



L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> che costituiscono parte integrante del presente Bando-Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Bando-Disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante e/o Procuratore Generale o Speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.



L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'Operatore Economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità agli standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER devono essere effettuate contattando il Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-18.

2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. il Progetto Esecutivo redatto ai sensi dell'art. 41, come approvato con Determina n. 101 del 08/04/2025, successivamente rettificata mediante **Determinazione n. 139 del 22/05/2025**;
2. Il presente Bando-Disciplinare di gara, cui è allegata quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
 - Modello A.1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ([disponibile e compilabile ESCLUSIVAMENTE in formato elettronico su SATER](#))
 - Modello A.2.1: Dichiarazioni dell'ausiliario - avvalimento non premiale
 - Modello A.2.2: Dichiarazioni soggetti associati
 - Modello A.3: Dichiarazione titolare effettivo
 - Modello A.4: Dichiarazione assenza conflitto di interesse
 - Modello: F24 Elide versamento imposta di bollo
 - Modello A.5: Dichiarazione di esenzione imposta di bollo
 - Modello B.1: Dichiarazione di equivalenza delle tutele
 - Informativa privacy Gare d'Appalto

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente:

- sul sito istituzionale dell'Unione Terre e Fiumi all'indirizzo <https://www.unioneterrefiumi.fe.it> nella sezione News nonché nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti al seguente link <https://sac4.halleysac.it/ae00741/zf/index.php/bandi-gara/bandi-gara/bandi>
- su SATER, nella sezione Bandi e avvisi della piattaforma accessibile dal sito Internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>



2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **02/07/2025** alle ore **09:30**, attraverso la sezione di SATER riservata alle richieste di chiarimenti (vedi guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su SATER e all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente SATER.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*", tramite SATER e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*" o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/2005 "*Codice dell'amministrazione digitale*".

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 – OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

3.1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Zama Zamboni sita in Cologna Frazione del Comune di Riva del Po che presentando condizioni di forte degrado del manto di usura e dell'intero pacchetto di fondazione non garantisce più lo standard minimo di sicurezza al transito.

Per la descrizione del dettaglio delle prestazioni contrattuali richieste al concorrente nonché delle caratteristiche dell'intervento da realizzare si rimanda agli elaborati di progetto esecutivo posto a base di



gara del quale il concorrente dichiara di aver preso conoscenza e di accettarne incondizionatamente i contenuti (vedi art. 15.1 del presente Bando-Disciplinare).

Nell'esecuzione dell'appalto non sono previste lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione/rinnovo d'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio ovvero l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori istituita dal Ministero dell'Interno per la partecipazione alla ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2016.

3.2 Suddivisione in lotti

Come indicato all'interno della Decisione a contrarre, l'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'appalto di cui trattasi riguarda lavorazioni da svolgersi in quasi contemporaneità su una singola porzione di strada comunale e non risulta quindi possibile l'individuazione di lotti funzionali distinti.

3.3 Importo

Il dettaglio delle lavorazioni oggetto del lotto unico è il seguente:

N.	Descrizione lavori	CPV	Importi in euro
1	Lavori di manutenzione straordinaria di Via Zama Zamboni – Cologna frazione Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso	45233222-1 (Lavori di lastricatura ed asfaltatura)	€. 164.107,28
2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo Elaborato PSC		€. 4.173,63
	Importo complessivo dell'appalto (1 + 2)		€. 168.280,91

L'importo a base di gara (€. 164.107,28) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice pari ad **€. 15.092,67** calcolati in maniera analitica sulla base degli elementi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) e del Quadro Incidenza della manodopera (Elaborato INC) di progetto esecutivo.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento desunti dall'Elenco Regionale dei Prezzi delle OOPP della Regione Emilia Romagna – Annualità 2025 in vigore all'atto della redazione del progetto come indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 290/2024), il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto di progetto esecutivo (Elaborato CSA.A) individuato in conformità al comma 1 dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 al Codice, è il seguente:

CCNL individuato/i	Da applicare a Categoria	Codice CNEL ¹	Codice ATECO (art. 2, co.2, All. I.01 al Codice)
EDILI: Industria e Cooperative	Prevalente	F012	42.11

¹ come desumibile all'interno dell'Archivio Nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del Lavoro reperibile al link: <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro>



Gli operatori economici che applicheranno un CCNL diverso da quello sopra indicato dovranno dichiarare l'equivalenza delle tutele del CCNL applicato con le modalità meglio specificate all'art. 9 del presente Bando-Disciplinare.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborato PSC) contenuto tra gli elaborati di progetto esecutivo ed i rischi interferenziali sono stati stimati pari ad €. 4.173,63.

I costi della manodopera e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non sono ribassabili.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo complessivo dell'appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

3.4 Lavorazioni di cui si compone l'appalto

L'intervento si compone di lavorazioni riconducibili alle categorie indicate nella tabella seguente, ai sensi di quanto disposto dall'100 e dell'allegato II.12 del Codice:

Categoria	Lavorazione	Classifica Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	Prevalente / Scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori a misura al netto dei costi della sicurezza	Oneri di sicurezza	Importo Totale (lavori + oneri)	% di Incidenza sul totale appalto	Avvalimento	Subappalto Ammesso (SI/NO) e relativa percentuale
OG 3	"Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari"	Cl. I	P	SI	€. 164.107,28	€. 4.173,63	€. 168.280,91	100,00	SI	SI 49,99%
Totale complessivo dell'appalto					€. 164.107,28	€. 4.173,63	€. 168.280,91	100,00		

In ossequio alle disposizioni dell'art. 30 dell'allegato II.12 del Codice "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. [...]" così come richiamato dall'art. 100, comma 4, del medesimo Codice **il concorrente singolo che intende partecipare alla presente procedura di gara** dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- categoria OG 3 (categoria prevalente a qualifica obbligatoria):** possesso di **attestazione (SOA)** regolarmente rilasciata ed in corso di validità attestante la qualificazione per la **classifica minima I**, i cui estremi dovranno essere riportati nella specifica sezione del DGUE;
- qualora in possesso di attestazione SOA in classifica inferiore alla III: **patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008**, così come modificato dalla Legge 56/2024, **obbligatoria** a decorrere dal 01/10/2024 **per Operatori Economici operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008**

Ai fini della comprova del requisito di cui al punto 1. l'Attestazione SOA è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

La comprova del requisito di cui al punto 2. (Patente a crediti) è fornita mediante inserimento in apposita sezione della piattaforma della patente.



Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice il concorrente potrà altresì soddisfare i requisiti di cui sopra partecipando in raggruppamento temporaneo o consorzio che assicuri una completa qualificazione entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio.

In virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”.*

In caso di ricorso al subappalto (vedi anche punto 8 del presente Bando-Disciplinare) si specifica quanto segue:

- a) Il subappalto della **categoria OG3** (categoria prevalente) a terzi in possesso di adeguata qualifica obbligatoria è ammissibile, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, nella misura pari al 49,99%, non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;

In relazione all'attestazione SOA si rammenta che:

- il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.
- ai sensi dell'art. 17 dell'allegato II.12 del Codice, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
- ai sensi dell'art. 43 dell'allegato II.12 del Codice, almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 42, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 41.
- in difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

3.5 Durata, penali e premio di accelerazione

Il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in **30 (trenta) giorni naturali consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna come meglio specificato all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni organizzative.

L'esecuzione del contratto è in ogni caso effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, qualora ricorrano uno o più degli eventi o delle situazioni di cui al comma 9 del medesimo articolo

In ossequio di quanto disposto dall'art. 126 del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024):



- in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori verranno applicate le penali previste agli artt. 36 e 37 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo;
- in caso di anticipo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori verrà riconosciuto un premio di accelerazione nella misura indicata all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo.

3.6 Revisione prezzi

È prevista la clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini dell'applicazione della clausola, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 119 comma 2-bis del Codice (come introdotto dal D.Lgs. 209/2024), le disposizioni di cui al presente articolo si intendono riferite anche a prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto e subcontratto comunicati alla stazione appaltante.

3.7 Finanziamento, contabilizzazione e pagamenti

L'appalto delle opere oggetto del presente Bando-Disciplinare è finanziato con fondi propri di bilancio del Comune di Riva del Po.

Per le modalità di contabilizzazione e pagamento si rimanda a quanto indicato al Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo.

Trovano applicazione le disposizioni concernenti l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice (come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024). Ai fini dell'applicazione della clausola, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo.

3.8 Modifica del contratto in fase di esecuzione

3.8.1 Sospensione e ripresa dei lavori

Si rimanda a quanto indicato all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo.

3.8.2 Clausole di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice

Come indicato all'art. 43, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo non sono previste clausole di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.

3.8.3 Modifiche del contratto e del progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità indicate agli artt. 47 e 48 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo.

3.8.4 Clausola di rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del Codice

Ai sensi dell'art. 9 del Codice, l'amministrazione contraente si riserva la rinegoziazione delle clausole contrattuali.



3.9 Valore massimo stimato dell'appalto

Il **valore massimo** stimato dell'appalto per l'intero periodo contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, oltre IVA nei termini di legge e/o altre imposte e contributi è come di seguito indicato:

	Euro
A) Importo a base di gara per l'intera durata dell'appalto soggetto a ribasso	€. 164.107,28
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€. 4.173,63
C) = A) + B) = Importo complessivo dell'appalto	€. 168.280,91
D) Riequilibrio contrattuale (ex artt. 9, 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023)	€. 25.242,14
E) Imprevisti (oltre IVA 22%)	€. 13.143,66
F) = C) + D) + E) = Valore massimo stimato dell'appalto (art. 14, comma 4, del Codice)	€. 206.666,71

4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente Bando-Disciplinare, possono partecipare alla presente gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – gli Operatori Economici di cui all'art. 65 del Codice, in forma singola o associata, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) e 68 del Codice nonché le disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 4, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) i consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare nella Domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata quale esecutrice è a sua volta un Consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, detto Consorzio dovrà a sua volta indicare all'interno di apposita dichiarazione da rendere attraverso il Mod. A.2.2 le consorziate esecutrici per le quali lo stesso concorre "cd. Designazione a cascata".

È fatto divieto al singolo operatore economico di partecipare a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d) il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.



Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni** dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Capo II del Titolo IV – parte V del Libro II del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai fini della suddetta verifica, in sede di presentazione dell'offerta i concorrenti in applicazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis, del Codice (come introdotto dal D.Lgs. 209/2024) sono tenuti a trasmettere consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE autorizzandone l'accesso.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) nonché di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti, anche in caso di consorzio a cascata.



In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti singolarmente da tutti i partecipanti al raggruppamento / consorzio ordinario / aggregazione / GEIE.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

- **Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero superiore a cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta non producano copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto con le modalità di cui all'art.9.2, lettera a), del presente Bando-Disciplinare;
- **Sono esclusi** gli operatori economici che siano incorsi nella causa di esclusione prevista dall'art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, ovvero quelli per i quali sia stato adottato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.
- Ai sensi del c.d. dell'art.94, comma 5, del Codice e dell'art.17 della L.68/99, **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta non hanno presentato la



dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA (Art. 100 del Codice)

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedano la qualificazione necessaria.

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), previa autorizzazione dell'Operatore Economico, in applicazione di quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis, del Codice (come introdotto dal D.Lgs. 209/2024).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Per la partecipazione alla presente procedura sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di seguito indicati:

- a) *(se impresa italiana o straniera avente sede operativa e/o legale in Italia)* **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato** per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) *(se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, del Codice)* **iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. Ministero delle Attività Produttive del 23/06/04 e s.m.i.;**

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante mediante consultazione dell'Albo Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico <https://dati.mise.gov.it/index.php/lista-cooperative>

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto dovrà essere dichiarato da parte dell'operatore economico all'interno del Documento di Gara Unico Europeo (Parte IV, lettera A).

6.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (art. 100 e All.II.12 del Codice)

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono essere in possesso della qualificazione nella categoria di cui si compone l'opera, con la rispettiva classifica, con le modalità indicate all'art. 3.4 del presente Bando/Disciplinare di gara.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, in sede di offerta dovranno essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con impegno



di questi a realizzarle, i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di cui al punto "6.1 – Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 3.4 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice per:

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice,
- i consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice
- i soggetti che abbiano stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice,

le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili (cd. consorzi non necessari)

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 (cd. consorzi non necessari):

lettera b): consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

lettera c): consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;



lettera d): consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'**iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato** di cui al punto "6.1 – Requisiti di idoneità professionale" deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

Come disposto dall'art. 67, comma 5, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) i Consorzi di cooperative di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) ed i Consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), possono partecipare alla procedura di gara utilizzando i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Come disposto dall'art. 67, comma 1, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) per i Consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati con le seguenti modalità:

- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate cd. "cumulo alla rinfusa" (rif. art. 67, comma 1, lett. b) del Codice);
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate esecutrici indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice (rif. art. 67, comma 1, lett. c).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 7, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dal Consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione dei concorrenti singoli a più di un consorzio stabile.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto "6 – Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" e/o per migliorare la propria offerta.

Nel **contratto di avvalimento** le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Trattandosi di procedura di gara con applicazione del criterio del minor prezzo non è consentito l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta (cd. avvalimento premiale)

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario



l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio nonché all'Anagrafe Antimafia (white list) se previsto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo "5 – Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo "6 – Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova" oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento non premiale, il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario da rendere mediante compilazione del modello "A.2.1 – Dichiarazione dell'Ausiliario – Avvalimento non premiale" messo a disposizione tra la documentazione di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario da rendere mediante compilazione del modello "A.2.1 – Dichiarazione dell'Ausiliario – Avvalimento non premiale" messo a disposizione tra la documentazione di gara.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 (cinque)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione e nel proprio DGUE i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'ambito delle categorie elencate. **In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.**



Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto ascrivibili alla categoria prevalente OG3 nonché la prevalente esecuzione delle medesime, pertanto per detta categoria è possibile subappaltare opere sino al 49,99%.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice (come integrato dal D.Lgs. 209/2024) nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi del comma 2 dell'art. 119, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Come indicato all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto **le eventuali lavorazioni oggetto di subappalto non possono a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (cd. "subappalto a cascata")**.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 – CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 Tutele normative ed economiche dei lavoratori impiegati (art. 57, comma 1, lett. b) del Codice)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. b) del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), fermo restando quanto previsto sulla presunzione di equivalenza di cui all'articolo 3 dell'Allegato I.01 del Codice (come introdotto dal D.Lgs. 209/2024), l'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente e secondarie l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) tra quelli individuati dalla Stazione Appaltante di cui al Punto 3 del presente Bando-Disciplinare oppure, come previsto all'articolo 11, comma 3, del Codice, l'Operatore Economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In quest'ultimo caso è necessario che l'Operatore Economico produca all'interno della busta economica, come meglio illustrato al punto 16 del presente Bando-Disciplinare, la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice, che dovrà necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative (come indicate all'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice) previste dal CCNL applicato ai propri lavoratori, atta a dimostrare che il diverso CCNL adottato dall'Operatore Economico sia in grado di garantire tutele equiparabili.



Come previsto all'art. 4, comma 4, dell'Allegato I.01 del Codice (come introdotto dal D.Lgs. 209/2024) le stazioni appaltanti riterranno sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua dichiarato dall'Operatore Economico risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel presente Bando-Disciplinare e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di tutela normativa sono marginali.

9.2 Tutele pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa (art. 57, comma 1, lett. a) del Codice)

In applicazione di quanto previsto all'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa il concorrente dovrà impegnarsi, con apposita dichiarazione da rendere all'interno della domanda di partecipazione **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto ed in caso di necessità di nuove assunzioni, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

Inoltre, in applicazione a quanto previsto dall'allegato II.3 del Codice:

- a) gli operatori economici che occupano **un numero superiore a cinquanta dipendenti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (rif. art. 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice); in caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, dovranno presentare la documentazione di cui sopra.
- b) gli operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici ed inferiore a cinquanta non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale** ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare all'Amministrazione Contraente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta con attestazione della sua trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (rif. art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice);
- c) gli operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono altresì tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare all'Amministrazione contraente la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 Marzo 1999 n. 68 unitamente ad una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (rif. art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 del Codice).



9.3 Requisito di esecuzione: CAM

Le lavorazioni oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale 5 Agosto 2024 *“Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”* pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23/08/2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024 con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto di progetto (Capo XII) e nella specifica relazione presente all'interno del Progetto Esecutivo denominata *“Relazione tecnica applicazione CAM”*.

9.4 Requisito di esecuzione: patente a crediti ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008

Con riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario qualora in possesso di attestazione di conformità SOA in classifica inferiore a III, dovrà dimostrare, al momento della stipula del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori, di essere in possesso della patente a crediti, di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 dotata di almeno 15 punti.

Il medesimo requisito dovrà altresì essere posseduto:

- dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto;
- dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

10 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto così come previsto dall'art 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A) del progetto esecutivo, calcolato come sotto riportato.

Valore complessivo dell'appalto	€. 206.666,71
Importo garanzia (1%)	€. 2.066,67

Trattandosi di procedura di gara inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del Codice (come integrato dal D.Lgs. 209/2024) non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a) La cauzione è costituita mediante accredito con versamento effettuato attraverso il sistema PagoPa direttamente dal sito dell'Ente raggiungibile ai seguenti link (Comune di Riva del Po: <https://pagopa.accatre.it/rivadelpo#/sportello-cittadini>) – Pagamento Spontaneo - tipo di pagamento “depositi cauzionali” inserendo come oggetto *“Garanzia a corredo dell'offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Zama Zamboni sita in Cologna Frazione del Comune di Riva del Po - CIG”*;
- b) La fideiussione può essere rilasciata:
- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto



dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://www.ivass.it/homepage/index.html>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) prevedere quale beneficiario: il **Comune di Riva del Po - sede legale: Via 2 Febbraio n. 23 - loc. Berra – 44033 Riva del Po (FE)**
- b) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante) nonché indicazione del lotto a cui la garanzia è prestata riportando quale causale la dicitura *"Garanzia a corredo dell'offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Zama Zamboni sita in Cologna Frazione del Comune di Riva del Po - CIG"*;
- c) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- d) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- e) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- f) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.



È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 – SOPRALLUOGO

I concorrenti potranno liberamente visitare i luoghi oggetto dell'appalto e, al fine della dettagliata conoscenza dei luoghi stessi, potranno richiedere al Comune di Riva del Po un **sopralluogo facoltativo** congiunto, previo appuntamento, inviando una "Richiesta di appuntamento per sopralluogo" sia all'indirizzo PEC Comune comune.rivadelpo@cert.comune.rivadelpo.fe.it che all'indirizzo llpp@comune.rivadelpo.fe.it

Nessuna certificazione verrà rilasciata a seguito del succitato sopralluogo.

12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 Dicembre 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11/04/2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

N.B. Le Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La ricevuta del pagamento del contributo di gara dovrà essere obbligatoriamente allegata al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) ovvero nell'apposita sezione di SATER. Il pagamento sarà verificato mediante il FVOE stesso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

13 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Bando-Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 09/07/2025 a pena di irricevibilità.



SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato da SATER.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al punto "1.1 – La piattaforma telematica di negoziazione".

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file o cartella compressa. I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo "1 – Piattaforma telematica" e nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquistisater/regolamenti> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma. La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa (vedi punto "15 – Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa");
- B – Offerta economica (vedi punto "16 – Offerta Economica")

L'operatore economico ha facoltà di inserire in SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.



Le dichiarazioni da rendere sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Centrale di Committenza e messi a disposizione nella Piattaforma (vedi art. 2.1). Il DGUE è messo a disposizione su SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta e contestualmente di estendere la validità della garanzia provvisoria, mediante produzione di apposita documentazione di estensione, per ulteriori 180 giorni.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite SATER, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

a) **non è sanabile** mediante il presente istituto:

1. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione che, pertanto, è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
2. la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
3. l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo "9 – Clausole sociali, Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione" del presente Bando-Disciplinare.

b) **è sanabile** mediante il presente istituto:

1. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;



2. la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
3. la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
4. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio verrà assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché l'eventuale documentazione da trasmettere tramite SATER.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico **non possono modificare il contenuto dell'offerta**.

15 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>), per compilare o allegare la seguente documentazione:

DOCUMENTO	NOTE	RIF. Modello
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (vedi punto 15 del presente Disciplinare)	Obbligatoria	Modello A.1
Eventuale Procura	Opzionale	-
DGUE elettronico strutturato di ciascun soggetto partecipante alla procedura (vedi punto 15.2 del presente Disciplinare)	Obbligatorio	Da compilare attraverso specifica funzione della piattaforma
Dichiarazione di avalimento non premiale e relativa documentazione allegata (vedi punti "15.4" del presente Bando-Disciplinare)	Obbligatoria in caso di ricorso ad avalimento non premiale	Modello A.2.1 e relativi allegati
Dichiarazione soggetti associati e relativa documentazione allegata (una dichiarazione per ciascuno dei soggetti associati - vedi punto 15.5 del presente Bando-Disciplinare)	Obbligatoria in caso di partecipazione in forma associata	Modello A.2.2 e relativi allegati
Dichiarazione titolare effettivo	Obbligatorio	Modello A.3
Dichiarazione assenza conflitto di interesse	Obbligatorio	Modello A.4



Assolvimento imposta di bollo (vedi punto 15.1 del presente Disciplinare)	Obbligatoria	Mod. F24 Elide Ovvero SOLO PER OPERATORI ESTERI Bonifico bancario
Dichiarazione di esenzione imposta di bollo (vedi punto 15.1 del presente Disciplinare)	Obbligatoria in caso di esenzione pagamento imposta di bollo	Modello A.5
Garanzia provvisoria (vedi punto 10 del presente Disciplinare)	Obbligatoria	-
Comprova avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC (vedi punto 12 del presente Disciplinare)	Obbligatoria	-
Dichiarazione di impegno CAM	Obbligatorio	Dichiarazione di impegno su carta intestata del concorrente (Rif. Capo XII del CSA)
Patente a crediti (vedi punto 3.4 del presente Bando-Disciplinare)	Obbligatorio in caso di possesso di attestazione SOA in classifica inferiore alla III	-
Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 unitamente all'attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità	Obbligatorio per gli operatori economici che occupano un numero superiore a 50 dipendenti	-
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva varia	Opzionale	-
Cartella contenente tutta la documentazione amministrativa da rendere per accesso agli atti nei casi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 36/2023	Opzionale	-

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello **A.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative** messo a disposizione tra la documentazione di gara ed è inserita nella busta amministrativa della piattaforma SATER.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce nella domanda di partecipazione i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica nella domanda di partecipazione il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Bando-Disciplinare di gara;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;



- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di garantire il rispetto delle previsioni di cui al punto 9 del presente Bando-Disciplinare;
- di aver assolto, qualora tenuto, agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- per gli operatori economici che occupano **un numero superiore a cinquanta dipendenti** di allegare, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 unitamente all'attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- per gli operatori economici che occupano **un numero pari o superiore a quindici ed inferiore a cinquanta non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale** di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, a consegnare all'Amministrazione Contraente entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024);
- per gli Operatori Economici in possesso di attestazione di conformità SOA in classifica inferiore a III, di essere in possesso della patente a crediti di cui all'art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 dotata di almeno 15 punti nonché di non essere incorso nella causa di esclusione prevista dall'art. 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008;
- l'eventuale ricorso al subappalto con indicazione della categoria della lavorazione che si intende subappaltare unitamente all'indicazione della relativa percentuale da riservare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese;
- rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) applicati al progetto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link: https://www.comune.rivadelpo.fe.it/documento_pubblico/regolamento-nuovo-codice-di-comportamento-del-comune-di-riva-del-po/ e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- a di accettare i contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sottosezione "Rischi Corruttivi" accessibile al seguente link: <https://servizionline.comune.rivadelpo.fe.it/c038029/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G1mpjMETnPTO-A>
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto "29 – Trattamento dei dati personali".



- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, (FVOE) nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.
- dichiara di essere consapevole che, nei casi di cui all'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria e pertanto qualora vi siano informazioni che si intende sottrarre (es. dati sensibili, notizie relative a condanne penali, cartelle relative a pagamenti imposte tasse) è facoltà allegare alla Busta amministrativa apposita cartella contenente la documentazione priva dei suddetti dati;

La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Come disposto dalla risoluzione n. 37 del 28/06/2023 del Direttore Centrale dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (cd. "F24 Elide").

Il set minimo di dati da indicare all'interno del modello "F24 Elide" è reso disponibile all'interno della modulistica messa a disposizione tra la documentazione di gara (vedi "Modello F24 Elide versamento imposta di bollo").



Per gli **operatori economici esteri** il pagamento del tributo potrà essere effettuato con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente estero allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

L'operatore economico esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72 Allegato B e D.Lgs. 117/2017 art. 82 dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante la motivazione dell'esenzione (tale dichiarazione può essere eventualmente resa attraverso il Modello A.5).

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Ciascun soggetto partecipante alla procedura di gara compila il Documento di gara unico europeo in formato elettronico attraverso SATER nella versione aggiornata al Codice in conformità al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee Guida per la compilazione del formulario di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Il D.G.U.E. elettronico Strutturato, conforme alle specifiche tecniche AgID, **deve essere predisposto sulla piattaforma SATER, che consente la compilazione delle parti pertinenti del documento direttamente a Sistema.**

Il D.G.U.E. presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- a) da operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- b) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- d) nel caso di consorzi fra società cooperative e imprese artigiane (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice) dal consorzio e da ognuna delle consorziate esecutrici, per conto dei quali il consorzio concorre;
- e) nel caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice) che eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura senza designare imprese esecutrici, dal consorzio stesso;
- f) nel caso di consorzi stabili (di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice) che eseguono i lavori tramite consorziate esecutrici, dal consorzio stesso e da ognuna delle consorziate esecutrici, per conto dei quali il consorzio concorre;
- g) dall'ausiliario in caso di avvalimento (vedi anche successivo punto 15.4)

15.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12/01/2019 n. 14

Il concorrente dichiara, utilizzando il modello "A.1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" messo a disposizione tra la documentazione di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.



Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

I documenti dichiarati quali allegati nel Modello A.1, potranno essere raggruppati, unitamente al Modello stesso, in un unico file compresso (file ZIP) da allegare nell'apposita sezione della piattaforma SATER. Diversamente la medesima documentazione potrà essere inserita nell'apposita sezione della piattaforma SATER denominata "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva varia".

15.4 Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento (da rendere mediante Modello A.2.1);
2. il DGUE dell'ausiliaria
3. il contratto di avalimento;
4. copia dell'attestazione SOA

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

In caso di partecipazione in forma associata il concorrente allega la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- per ciascun soggetto riunito o consorziato: dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero della percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito o consorziato (da rendere mediante Modello A.2.2).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (da rendere mediante Modello A.2.2).

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Per ciascun soggetto riunito o consorziato:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente (mediante Modello A.2.2), attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

Per ciascun operatore economico aggregato in rete:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.



- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre (da rendere mediante Mod. A.2.2);
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dal singolo operatore economico aggregato in rete (da rendere mediante Mod. A.2.2).

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- per ciascun operatore economico aggregato in rete: dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dal singolo operatore economico aggregato in rete (da rendere mediante Mod. A.2.2).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - per ciascun operatore economico aggregato in rete: dichiarazione delle parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dal singolo operatore economico aggregato in rete (da rendere mediante Mod. A.2.2).
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazione, resa da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestante (da rendere mediante Mod. A.2.2):
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

NB:

- **A PENA DI ESCLUSIONE, nessun elemento riconducibile all'offerta economica (quali ad. es. quantificazioni, valutazioni, anticipazioni di valori economici) dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa**

16 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, in SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, **a pena di inammissibilità dell'offerta.**

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo "15.1 – Domanda di partecipazione ed eventuale procura":

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;



- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

è composta, **a pena di esclusione**, dai seguenti elementi:

a) **offerta economica generata automaticamente da SATER** nella quale dovrà essere indicato:

1. **il ribasso percentuale** espresso in percentuale (%) **da applicare all'importo posto a base di gara** al netto di Iva.

La percentuale di ribasso dovrà essere inserita nella piattaforma "SATER" nel campo "% DI RIBASSO" dell'offerta economica. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali

2. **la stima dei costi interni aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, connessi con l'attività d'impresa.

L'importo dovrà essere inserito nella piattaforma "SATER" all'interno del campo "ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica.

3. **la stima dei costi della manodopera** ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

L'importo dovrà essere inserito nella piattaforma "SATER" all'interno del campo "COSTI MANODOPERA" dell'offerta economica.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto "3 – Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" del presente Bando-Disciplinare non sono ribassabili.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi (si rimanda alla successiva lettera c))

- b) l'Operatore Economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 allega all'offerta economica, la **dichiarazione di equivalenza delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL mediante il Mod. "B.2 – Dichiarazione di equivalenza delle tutele".

- c) Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.19 del presente Bando/Disciplinare di gara, l'Operatore Economico può allegare all'Offerta Economica **documentazione giustificativa delle voci di prezzo e di costo**. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non costituisce causa di esclusione dalla procedura.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara o che non siano formulate nel rispetto delle modalità sopra indicate.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;



- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che i calcoli saranno effettuati mediante la piattaforma Sater. Si procederà esternamente alla piattaforma solo ed esclusivamente in caso di malfunzionamento/errore della piattaforma medesima.

Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi di quanto previsto dall'allegato I.7 del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024); si procederà quindi all'applicazione del ribasso unico offerto a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

18 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA, INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Per le motivazioni esplicitate nella Decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere **all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice**. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La piattaforma SATER garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta pubblica virtuale nella quale si procederà all'apertura delle offerte economiche avrà luogo il giorno 10/07/2025, alle ore 09:30.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli Operatori Economici interessati potranno partecipare collegandosi a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite SATER. Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti tramite SATER.

Il Seggio di gara (anche monocratico) procederà in seduta pubblica virtuale:

- a) allo sblocco e successiva apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche rendendo visibili i ribassi percentuali offerti (mentre le buste amministrative restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema);
- b) a verificare che le stesse (buste economiche) siano conformi a tutto quanto prescritto nel presente Bando-Disciplinare e a disporre eventuali esclusioni in caso di difformità;
- c) all'individuazione di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art. 54, del Codice tramite SATER secondo le modalità descritte al successivo punto 19 "Verifica di anomalia delle offerte" del presente Bando-Disciplinare di gara qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a 5;
- d) all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con le modalità indicate al successivo punto 19 "Verifica di anomalia delle offerte" del presente Bando-Disciplinare di gara;
- e) a dare lettura della graduatoria provvisoria così come resa visibile ai concorrenti da SATER ed alla contestuale individuazione del primo miglior offerente la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia come sopra determinata.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti si collochino nella stessa posizione della graduatoria, il Seggio di Gara, in applicazione del Metodo A, parte 3) dell'Allegato II.2 al Codice, procede tramite sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto "2.3 – Comunicazioni".

- f) all'apertura della busta contenente la **documentazione amministrativa** presentata dal concorrente risultato primo nella graduatoria di gara (la data e l'ora in cui si procede all'apertura della busta amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, se non contestuale alla prima seduta virtuale, è comunicata tramite SATER ai concorrenti ammessi).
- g) a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- h) a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente Bando-Disciplinare;
- i) ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto "14 – Soccorso Istruttorio"; nel caso di attivazione del soccorso istruttorio la seduta sarà sospesa per consentire le integrazioni.
- j) a comunicare l'esito delle risultanze dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio;
- k) a disporre con apposito provvedimento le eventuali esclusioni dalla procedura di gara;
- l) in caso di esclusione dell'aggiudicatario proposto, il Sistema SATER ripristina automaticamente la fase economica eseguendo in automatico il ricalcolo della graduatoria nel rispetto del punto 19 seguente, riordina la graduatoria di aggiudicazione e individua il nuovo "Aggiudicatario proposto", senza considerare l'operatore economico escluso in fase di valutazione amministrativa;
- m) in capo al nuovo "Aggiudicatario proposto" a seguito del ricalcolo, si procederà all'apertura della busta amministrativa e all'effettuazione delle operazioni di verifica della documentazione ivi contenuta, inclusa eventuale attivazione del soccorso istruttorio;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati dal Responsabile Unico di Progetto per la fase di affidamento **entro cinque giorni** dalla loro adozione.

19 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare al prezzo più basso, in applicazione a quanto disposto dall'art. 54, comma 1, del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata sulla base del **Metodo A** scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 "*Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (art. 54, comma 2, del Codice)*".

In caso di numero di offerte valide inferiori a 5 non si procederà all'esclusione automatica ed il RUP valuterà la congruità delle offerte secondo le modalità indicate all'art. 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile per la fase di affidamento ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità e l'eventuale esclusione qualora a seguito dell'esame degli elementi forniti risulti, nel complesso, inaffidabile.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Così come disposto dall'art. 54, comma 1, ultimo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.



20 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) per la fase di affidamento in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, come disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice.

Successivamente, il Responsabile Unico di Progetto per la fase di affidamento, procederà:

- ad effettuare le verifiche di legge relative al possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto;
- a disporre il provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. art 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il Responsabile Unico di Progetto per la fase di affidamento, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice **l'equivalenza delle tutele** con le modalità di cui all'art. 110 ed in conformità a quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato I.01 del Codice nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. Come disposto dall'articolo 3 dell'Allegato I.01 del Codice (come introdotto dal D.Lgs. 209/2024), ai fini della dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'articolo 11, comma 4, del Codice e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma I, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
- i costi della manodopera, se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante. In tali casi, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) dell'art. 110 del Codice, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando-Disciplinare effettuata dal Responsabile per la fase di affidamento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, nonché ad incamerare la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice (come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024), *“in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle*



disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità".

Nel caso di esito negativo delle verifiche, previo ricalcolo dei punteggi, il RUP della fase di affidamento procederà a scorrere la graduatoria, con la proposta di aggiudicazione al secondo classificato, nonché all'effettuazione delle verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dal presente Bando-Disciplinare. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria, si procederà con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Come disposto dall'art. 17, comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Come disposto dall'art. 55, comma 2, del Codice i termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 3 (cs. "Stand-still") non si applicano agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La stipulazione del contratto avviene pertanto entro 30 giorni dall'aggiudicazione in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 18, comma 3 e 55, comma 1, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione così come disposto dall'art. 106, comma 10, del Codice.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, preventivamente alla stipula del contratto di appalto, secondo le modalità comunicate direttamente dall'Amministrazione contraente, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice in conformità a quanto indicato all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Schema di contratto (Elaborato CSA.A).

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione contraente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Il contratto è stipulato in forma scritta, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del Codice, con la seguente modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del Codice delle Amministrazioni Digitali di cui al D.Lgs. 82/2005:

- **in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.



21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario prima della sottoscrizione del contratto deve comunicare all'Amministrazione contraente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili,

- ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62,
- nel codice di comportamento della stazione appaltante
- nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sottosezione "Rischi Corruttivi";

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- Comune di Riva del Po:
 - Codice di Comportamento:
https://www.comune.rivadelpo.fe.it/documento_pubblico/regolamento-nuovo-codice-di-comportamento-del-comune-di-riva-del-po/
 - PIAO:
<https://servizionline.comune.rivadelpo.fe.it/c038029/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G1mpiMETnPT0-A>

23 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.



24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna sede di Bologna.

25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa "Informativa interessati – Gare d'Appalto" allegata alla documentazione di gara.

Il Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza
dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Geom. Silvia Trevisani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.